



CONI

Monitoraggio attività legislativa

Marzo 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

La Commissione Lavoro (XI) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame, in prima lettura, del DDL 4373/AC – POLETTI / DELRIO, di conversione del decreto sui c.d. voucher (decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25). L'articolo 1 del decreto-legge sopprime la disciplina del lavoro accessorio e reca un regime transitorio per consentire l'utilizzo - fino al 31 dicembre 2017 - dei buoni lavoro già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

La Commissione Affari Costituzionali (I) del Senato della Repubblica ha avviato l'esame, in seconda lettura, del DDL 2754/AS – MINNITI, di conversione del c.d. decreto sulla sicurezza urbana (decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14). L'articolo 10, comma 6-ter, del decreto-legge - inserito dalla Camera dei Deputati - ripristina, fino al 30 giugno 2020, l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei

confronti degli imputati dei reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive.

La Commissione Agricoltura (XIII) della Camera dei Deputati ha ripreso l'esame della PDL 521/AC - OLIVERIO (PD) ed abbinata, recante, tra l'altro, la destinazione alla pesca sportiva e l'affidamento alla gestione del CONI di una quota di risorse derivanti dal previsto contributo annuo per la pratica di tale attività. La Commissione ha deliberato di rimettere nuovamente l'esame del provvedimento al Comitato ristretto al fine di arricchire i contenuti del testo, anche alla luce delle nuove esigenze del comparto emerse medio tempore.

Assegnata alla Commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati la PDL 4365/AC – BERNARDO (AP-NCD), in materia di deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo sportivo.

1	Camera dei Deputati	
1.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 4373 Abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio	4
1.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 4144 Disposizioni in materia di aree protette	5
1.3	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 521 ED ABBINATE Risorse destinate alla pesca sportiva e gestite dal CONI	6
1.4	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 4303 Convenzione contro la manipolazione delle competizioni sportive	7
1.5	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4269 Secondary ticketing	8
1.6	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4365 Deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo sportivo	8-9
1.7	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – PDL 4070 Promozione dello sport nei luoghi di lavoro ed agevolazioni tributarie	9
2	Senato della Repubblica	
2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2754 Sicurezza urbana	10
2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1367 ED ABBINATE Sicurezza sport invernali	11
2.3	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – DDL 2704 Rilascio garanzie al CONI, CIP, CONI Servizi e FSN – Ryder Cup 2022	12
2.4	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – DDL 2694 Educazione motoria nella scuola dell'infanzia e primaria	12
2.5	ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2720 Attività motoria nella scuola primaria	13
2.6	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Unione Europea Attuazione e pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport (2014 – 2017)	13
3	Parlamento	
3.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 395 Revisione dei ruoli delle Forze di polizia	14-15
3.2	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Parlamento Europeo Risoluzioni: Approccio integrato alla politica dello sport - Attuazione di "Erasmus+"	15
4	Agenzia delle entrate	
4.1	CIRCOLARE N. 5/E DEL 31 MARZO 2017 Contributo del 5 per mille - Procedura semplificata per l'iscrizione e primo anno di applicazione	16

1.1 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 4373/AC – POLETTI / DELRIO

“Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”

NORME D’INTERESSE

Articolo 1

Disciplina dei c.d. voucher

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, è stato incardinato in Commissione il 23 marzo u.s.

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione di venerdì 17 marzo u.s., interviene su materie già trattate dalla Commissione che, per quanto attiene al lavoro accessorio, aveva concluso l’esame degli emendamenti riferiti alla PDL 584/AC - PALMIZIO (FI) ed abbinata (*“Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio”*), pervenendo all’elaborazione di un testo analogo a quello contenuto nell’articolo 1 del decreto-legge.

Nello specifico, il citato articolo dispone la sop-

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 17 marzo 2017

Assegnazione Commissione Lavoro (XI):
17 marzo 2017

Relatrice: Patrizia MAESTRI (PD)

Avvio Iter Commissione: 23 marzo 2017

pressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81/2015 (comma 1) e reca un regime transitorio per consentire l’utilizzo - fino al 31 dicembre 2017 - dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento (comma 2).

Tale normativa transitoria si discosta parzialmente da quella prevista nella proposta emendativa 1.30 – GNECCHI (PD), approvata nella seduta del 16 marzo u.s. e riferita alla PDL 584/AC - PALMIZIO (FI) ed abbinata, che confermava l’applicazione della previgente disciplina per detto utilizzo.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 4144/AC – D’ALI’ (FI)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”

In abbinamento con

PDL 2023/AC - MANNINO (M5S)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nomina dei presidenti e dei direttori degli enti parco, nonché di cause di incompatibilità e decadenza relative a tali cariche”

PDL 2058/AC - TERZONI (M5S)

“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di esercizio delle funzioni di guardia-parco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime”

PDL 3480/AC - BORGHI (PD)

“Istituzione del parco nazionale della Val Grande e delle Alpi Lepontine”

PDL 1987/AC - TERZONI (M5S)

“Istituzione del Parco nazionale del Matese”

NORME D’INTERESSE TESTO BASE

Articolo 11, comma 1

Articolo 12, commi 1 e 3

Articolo 17, comma 1

Stato: 2° lettura - Assemblea

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 119/AS)

Presentazione: 15 marzo 2013

Assegnazione Commissione Ambiente (XIII): 8 maggio 2013

Relatore: Massimo CALEO (PD)

Avvio Iter Commissione: 18 settembre 2013

Ultima seduta: 20 ottobre 2016

Avvio Iter Assemblea: 3 novembre 2016

Approvato: 10 novembre 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmessa dal Senato della Repubblica:

11 novembre 2016

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):

15 novembre 2016

Relatore: Enrico BORGHI (PD)

Avvio Iter Commissione: 20 dicembre 2016

Ultima seduta: 23 marzo 2017

Avvio Iter Assemblea: 27 marzo 2017

Attività vietate nelle aree marine protette (AMP) e possibili parziali deroghe, nomina di una consulta dell’AMP e quadro sanzionatorio delle violazioni della legge.

27 marzo u.s.

L’Assemblea di Montecitorio ha avviato la discussione sulle linee generali della PDL 4144/AC - D’ALI’ (FI) ed abbinata.

Nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Ambiente (VIII), con parere favorevole

del relatore, BORGHI (PD), e della Sottosegretaria all’Ambiente ed alla Tutela del Territorio e del Mare, VELO, è stato approvato l’emendamento 17.1 - MAZZOLI (PD), relativo al quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministrativi.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)**

"Interventi per il settore ittico"

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI)

"Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi"

PDL 339/AC - CATANOSO (FI)

"Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata"

PDL 1124/AC - CAON (Misto-ALT)

"Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura"

NORME D'INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 3, comma 1

Articolo 17, comma 1, lettera a), numero 2

Articoli 21, 22, 23, 28, 28-bis e 29

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII): 20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (PD)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Contributo annuo per l'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare: il 10% delle risorse è destinato alla pesca sportiva e la relativa gestione viene affidata al CONI

15 marzo u.s.

La Commissione ha ripreso l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Il Presidente, SANI (PD), ha ricordato che nel corso dell'ultima seduta si era convenuto sull'opportunità di aprire una ulteriore fase di approfondimento e di interlocuzione con il Governo al fine di superare alcune situazioni di criticità del testo, dovute alla quantità di condizioni poste dalle Commissioni che hanno reso il parere ed alla relazione tecnica del Governo con rilievi critici mossi soprattutto con riferimento alla copertura finanziaria di molti articoli del testo unificato. Inoltre, ha rilevato che occorre verificare la necessità

di inserire nel testo disposizioni ulteriori rispetto a quelle già previste e di ripensare i contenuti di quelle presenti, in ragione del lasso di tempo nel frattempo intercorso.

La Commissione, su proposta del Presidente, SANI (PD), ha deliberato di rimettere nuovamente l'esame del provvedimento al Comitato ristretto, al fine di svolgere un'attività referente che non si limiti al mero recepimento dei rilievi formulati dalle Commissioni - che di fatto porterebbe ad un sostanziale svuotamento dei contenuti del testo - ma che si traduca in un arricchimento di tali contenuti, anche alla luce delle nuove esigenze del comparto emerse medio tempore.

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 4303/AC – ALFANO / LOTTI****Presentazione:** 15 febbraio 2017
**Assegnazione alle Commissioni riunite
Giustizia (II) e Affari Esteri (III):** 6 marzo 2017

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”

Il disegno di legge reca la ratifica e l’esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, che ha lo scopo di proteggere l’integrità dello sport e l’etica sportiva in accordo con i principi di autonomia dello sport.

La Convenzione si compone di 41 articoli suddivisi in 9 capi e riunisce tutte le misure preventive e repressive per un’efficace lotta a tale fenomeno, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.

Le disposizioni di cui al capo I (articoli da 1 a 3) e al Capo II (articoli da 4 a 11) della Convenzione riguardano gli scopi, i principi guida, le definizioni della Convenzione e le misure di prevenzione e cooperazione. L’articolo 9, in particolare, prevede che ciascun Paese identifichi una autorità responsabile incaricata di attuare i regolamenti sulle scommesse sportive e di applicare, contestualmente, misure per contrastare le combine dello sport. In tal senso, l’articolo 3 del disegno di legge individua, per l’Italia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità per la regolamentazione delle scommesse sportive.

Il capo III (articoli da 12 a 14) riguarda lo scambio di informazioni. In particolare, l’articolo 13 demanda alle Parti l’identificazione di una piattaforma nazionale che, in conformità alle norme nazionali, funga da centro di raccolta e diffusione delle informazioni verso gli altri soggetti coinvolti; coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive;

riceva, analizzi e, se del caso, diffonda segnalazioni sui flussi di scommesse irregolari e sospette; informi circa possibili violazioni di legge o di regolamenti sportivi; cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali per il contrasto del fenomeno. In Italia, tale ruolo è svolto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto regolatore del settore del gioco pubblico.

I capi da IV a VII (articoli da 15 a 28) prevedono che ciascuna parte adotti un presidio penale a dissuasione delle condotte manipolatorie; illustrano le conseguenti procedure da attuare in caso di reato, le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche, nonché le sanzioni amministrative; stabiliscono le misure di cooperazione internazionale in materia penale e di prevenzione. Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge danno attuazione agli articoli 23 (sanzioni penali contro le persone giuridiche) e 25 (sequestro e confisca) della Convenzione, in quanto attualmente non ricadenti nel campo di applicazione di norme interne.

Il capo VIII (articoli da 29 a 31) delinea le azioni successive alla ratifica della Convenzione (cosiddetto follow-up) che le parti sono chiamate a porre in essere. L’articolo 30, in particolare, prevede l’istituzione di un Comitato di follow-up della Convenzione stabilendo che ciascuna parte sia rappresentata da uno o più delegati nazionali.

Il capo IX (articoli da 32 a 41) reca le disposizioni finali.

1.5 SECONDARY TICKETING

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4269/AC – BATELLI (M5S)**

“Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione”

Presentazione: 1° febbraio 2017
Assegnazione alla Commissione Cultura (VII):
3 marzo 2017

La proposta di legge ha lo scopo di regolamentare il fenomeno del secondary ticketing, per prevenire e contrastare possibili effetti distortivi nel mercato della compravendita on line dei biglietti. L'articolo 1 modifica i commi 545 e 546 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, prevedendo che la verifica della vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione sia svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si dispone, altresì, che spetti a tali Autorità, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie e si sopprime la norma che escludeva sanzioni in caso di ven-

dita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. Infine, si introduce la possibilità di verificare, tramite motori di ricerca on line, il numero dei titoli di ingresso realmente disponibili ed acquistabili.

L'articolo 2 reca ulteriori disposizioni in materia di vendita di titoli di accesso e disciplina dell'attività di rivendita di biglietti on line. In particolare, si segnala l'introduzione del comma 545-ter all'articolo 1 della legge di bilancio 2017 che prevede l'obbligo di emissione di titoli di accesso nominali per attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori, nonché l'accesso all'area subordinato al riconoscimento personale, anche per i minorenni.

1.6 DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE NEL PROFESSIONISMO SPORTIVO

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4365/AC - BERNARDO (AP-NCD)**

“Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”

Presentazione: 14 marzo 2017
Assegnazione alla Commissione Finanze (VI):
28 marzo 2017

La proposta di legge mira a disciplinare in maniera chiara e uniforme le fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva. L'articolo 1, comma 1, espressamente riconosce

la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi sostenuti dalle società sportive professionistiche ai procuratori per prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, nonché per i compensi destinati a migliorare la prestazione del

medesimo sportivo tesserato.
L'articolo 1, comma 2, dispone che i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche ai procuratori, nonché quelli destinati a migliorare la prestazione del medesimo sportivo tesserato non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente.
L'articolo 2 prevede la deducibilità, ai fini IRAP,

del costo del lavoro degli sportivi professionisti, il cui tesseramento abbia durata non inferiore a quattro anni.

L'articolo 3 dispone che le plusvalenze realizzate attraverso operazioni di calciomercato siano assoggettate a IRAP e che possano essere ripartite fino ad un massimo di cinque periodi di imposta.

1.7 PROMOZIONE DELLO SPORT NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4070/AC - BERNARDO (AP-NCD)**

Presentazione: 5 ottobre 2016
Assegnazione alla Commissione Finanze (VI):
29 marzo 2017

“Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro e altre agevolazioni tributarie per la pratica sportiva”

La proposta di legge mira a promuovere l'attività fisica nei luoghi di lavoro ed a favorire la pratica sportiva da parte dei cittadini.

Gli articoli 1 e 3 introducono l'integrale deducibilità, rispettivamente ai fini IRES e IRAP, delle spese relative all'acquisto, costruzione, allestimento, funzionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dai dipendenti. Inoltre, l'articolo 4 prevede la detraibilità dell'IVA dei costi sostenuti per le predette operazioni, se tali attrezzi strutture e impianti sportivi sono destinati all'utilizzo esclusivo da parte dei

dipendenti dell'impresa.

L'articolo 2 intende potenziare – elevando il limite di spesa da 210 a 600 euro - ed estendere alla generalità dei cittadini – sopprimendo il riferimento ai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni - l'agevolazione fiscale già prevista per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Inoltre, l'articolo 5 dispone che tali spese di iscrizione annuale ed abbonamento vengano assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 5%.

Da ultimo, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2754/AS – MINNITI

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”

NORME D'INTERESSE

Articolo 10, comma 6-ter

Stato: 2° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 4310/AC)

Presentazione: 20 febbraio 2017

Assegnazione Commissioni riunite

Affari Costituzionali (I) e Giustizia (II):

20 febbraio 2017

Relatori: Emanuele FIANO (PD) e Alessia MORANI (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 febbraio 2017

Ultima seduta: 9 marzo 2017

Avvio Iter Assemblea: 13 marzo 2017

Approvato: 16 marzo 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dalla Camera dei Deputati:

17 marzo 2017

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I):

17 marzo 2017

Relatore: Giorgio PAGLIARI (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 marzo 2017

Arresto in flagranza differita e misure coercitive per reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, è stato incardinato in Commissione il 28 marzo u.s.

L'articolo 10, comma 6-ter, del decreto-legge - inserito dalla Camera dei Deputati nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura – prevede che la

disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati dei reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive abbia efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 30 giugno 2020.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI**DDL 1367/AS - LANZILLOTTA (PD)**

"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

In abbinamento con

DDL 1486/AS - FRAVEZZI (Aut-PSI-MAIE)

"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

DDL 1267/AS - BATTISTA (Aut-PSI-MAIE)

"Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"

DDL 1499/AS - PICCOLI (FI)

"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali"

DDL 2648/AS - BERGER (Aut-PSI-MAIE)

"Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo"

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Intero articolato

Modifiche alla legge n. 363/2003 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, con particolare riferimento all'attività di prevenzione e vigilanza e al sistema sanzionatorio.

7 marzo u.s.

La Commissione ha avviato l'illustrazione degli ordini del giorno ed emendamenti presentati al

Stato: 1° lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 11 marzo 2014

Assegnazione Commissione Industria (X):

16 novembre 2016

Relatrice: Mara VALDINOSI (PD)

Avvio Iter Commissione: 23 novembre 2016

DDL 1367/AS - LANZILLOTTA (PD), adottato come testo base per l'esame congiunto dei disegni di legge.

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 2704/AS - BUEMI (Aut-PSI-MAIE)****Presentazione:** 14 febbraio 2017
Assegnazione alla Commissione Istruzione (VII):
16 marzo 2017

“Rilascio di garanzie nell’interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi SpA e delle federazioni sportive nazionali (FSN)”

Il disegno di legge consta di un solo articolo ed interviene sull’articolo 90 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), inserendo i commi 12-bis e 12-ter.

Nello specifico, si prevede che il Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva, istituito presso l’Istituto per il Credito Sportivo, possa rilasciare – nel rispetto dei previsti criteri e modalità - garanzie o controgaranzie nell’interesse del CONI, del CIP, di Coni Servizi SpA e delle FSN a favore di organismi organizzatori di manifestazioni sportive o, nel caso di controgaranzie, a favore di un istituto di credito garante, per attività finalizzate allo svolgimento

di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico, che prevedano altresì stanziamenti o garanzie dello Stato (comma 12-bis).

Inoltre, per tali finalità e segnatamente per la realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, si dispone la concessione a favore di Ryder Cup Europe LLP, nel periodo 2017-2027, di una garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato. Da ultimo, si rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per la definizione delle modalità di operatività di tale garanzia (comma 12-ter).

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 2694/AS – CASTALDI (M5S)****Presentazione:** 14 febbraio 2017
Assegnazione alla Commissione Istruzione (VII):
16 marzo 2017

“Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell’educazione motoria nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria”

Il disegno di legge ha la finalità di promuovere la diffusione dell’educazione motoria con particolare riferimento all’età evolutiva.

Nello specifico, l’articolo 1 istituisce la figura del “docente esperto in educazione motoria” nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria a decorrere dall’anno scolastico 2017-2018 e stabilisce le relative classi di insegnamento.

L’articolo 2 definisce i compiti del docente esperto

e le attività di educazione motoria come parte integrante della progettazione educativa, mentre l’articolo 3 prevede gli obblighi di servizio e l’inquadramento economico.

L’articolo 4 stabilisce le modalità attraverso le quali sono istituiti specifici corsi finalizzati all’acquisizione di competenze didattiche e pedagogiche per l’insegnamento a bambini in età compresa tra i tre e i dieci anni.

Infine, l’articolo 5 riguarda la copertura finanziaria.

2.5 ATTIVITÀ MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE DISEGNO
DI LEGGE
DDL 2720/AS – PERRONE (CoR)**

Presentazione: 28 febbraio 2017
Testo in fase di pubblicazione

“Introduzione dell’insegnamento dell’attività motoria nella scuola primaria e disposizioni concernenti il suo insegnamento da parte di docenti specializzati”

2.6 ATTUAZIONE E PERTINENZA DEL PIANO DI LAVORO DELL’UNIONE EUROPEA PER LO SPORT (2014 – 2017)

**TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI
Unione Europea**

15 marzo u.s.

La Commissione europea ha trasmesso la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’attuazio-

ne e la pertinenza del piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (2014 – 2017) (COM (2017) 22 definitivo) (Atto comunitario n. 303). Il documento è stato deferito alla Commissione Istruzione (VII).

3.1 REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 395

"Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia"

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, comma 1, lettera e)
Articolo 3, commi 9, 10 e 11
Articolo 22, comma 1, lettera b)
Articolo 33, comma 1, lettera c)
Articolo 37, comma 2

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Difesa (IV) – Commissione Bilancio (V): 28 febbraio 2017

Relatori Commissioni riunite: Emanuele FIANO (PD) e Vincenzo D'ARIENZO (PD)

Avvio Iter Commissioni riunite: 14 marzo 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissioni riunite Affari Costituzionali (I) e Difesa (IV) – Commissione Bilancio (V): 28 febbraio 2017

Relatori Commissioni riunite: Paolo NACCARATO (GAL) e Vito VATTUONE (PD)

Avvio Iter Commissioni riunite: 22 marzo 2017

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione.

Il capo I dello schema di decreto legislativo reca la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Con riferimento al regime di accesso, l'articolo 1, comma 1, lettera e), modifica l'articolo 6 del D.P.R. n. 335/1982 disponendo, tra l'altro, l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti (numero 1). Una deroga a tale requisito è prevista per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", per i quali è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (numero 2), in quanto, come si legge nella relazione illustrativa, *"per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado"*.

Nell'ambito delle disposizioni comuni per la Polizia di Stato (articolo 3), si prevede - commi da 9 a 11 - la possibilità di istituire la Sezione paralim-

pica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro e si demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità d'impiego del personale della medesima Sezione. Il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica potrà essere impiegato in altre attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato.

Il capo II dello schema di decreto legislativo novella il D.Lgs. n. 66/2010 per profili che regolano l'ordinamento del personale dell'Arma dei Carabinieri.

In merito al titolo di studio per la partecipazione ai concorsi relativi al reclutamento nel ruolo degli appuntati e carabinieri, l'articolo 22, comma 1, lettera b), sostituisce l'attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione con il diploma di istruzione secondaria superiore che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (numero 1). Il diploma di istruzione secondaria di primo grado è invece richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 del Codice dell'ordinamento militare (numero 2).

Il capo III dello schema di decreto legislativo reca la revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di Finanza.

L'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2, inserisce il comma 1-bis all'articolo 6 del D.Lgs. n. 199/1995, disponendo che per il reclutamento degli allievi finanziari da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti non siano richiesti i requisiti fisici e i titoli di studio, normalmente necessari per gli altri allievi da reclutare (numeri 1.3 e 1.4).

Il capo IV, infine, nel provvedere alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 443/1992, prevedendo all'articolo 37, comma 2, l'elevazione del titolo di studio per il concorso ad allievo agente, da diploma di scuola media a diploma di scuola superiore (lettera a), con deroga in caso di accesso

ai gruppi sportivi del Corpo per i quali è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (lettera b).

22 marzo u.s.

Dopo l'illustrazione dello schema di decreto legislativo da parte dei relatori, NACCARATO (GAL) e VATTUONE (PD), le Commissioni riunite Affari Costituzionali (II) e Difesa (IV) del Senato della Repubblica, su proposta del presidente LATORRE (PD) e considerata la particolare complessità della materia, hanno convenuto di svolgere un ciclo di audizioni che potranno aver luogo congiuntamente con le omologhe Commissioni della Camera dei Deputati.

3.2

RISOLUZIONI: APPROCCIO INTEGRATO ALLA POLITICA DELLO SPORT - ATTUAZIONE DI "ERASMUS+"

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Parlamento europeo

14 marzo u.s.

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 9 marzo 2017, ha inviato il testo delle seguenti risoluzioni approvate dal medesimo Parlamento:

- un approccio integrato alla politica dello sport: buona governance, accessibilità e integrità (Doc. XII, n. 1132).

Il documento è stato trasmesso alle Commissioni Affari esteri (III), Istruzione (VII) e Politiche dell'Unione europea (XIV) del Senato della Repubblica, nonché alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati.

- attuazione del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (Doc. XII, n. 1134).

Il documento è stato trasmesso alle Commissioni Affari esteri (III), Istruzione (VII) e Politiche dell'Unione europea (XIV) del Senato della Repubblica, nonché alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati.

CIRCOLARE N. 5/E DEL 31 MARZO 2017

"Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille - Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017"

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"*, ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, introducendo, fra l'altro, rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del cinque per mille.

In particolare, l'articolo 1 del citato decreto ha inserito nel DPCM 23 aprile 2010 l'articolo 6-bis, che ha provveduto alla *"Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti"*, adeguando la procedura di iscrizione alla stabilizzazione del contributo.

A fronte di tale stabilizzazione, è stato eliminato - per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio - l'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed è stato istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'iscrizione al beneficio e, in particolare, all'applicazione della nuova procedura nell'anno 2017.